

Tribunale di Pescara -21 ottobre 2005
Pres. Dr. R. Villani, Est. Dr. E. Carbone

R.G. n. 886/2005
(omissis)

Premesso

che R. L., titolare di conto corrente presso la filiale *** del convenuto istituto bancario, lamenta l'addebito con valuta 26.4.2002 dell'importo di □ 22.472,41 quale prezzo dell'acquisto di 5.000 azioni Worldcom Inc., che assume mai autorizzato;

che l'attore denuncia il difetto di forma scritta del contestato ordine, oltre che la negligenza della banca nella gestione dei suoi interessi (invero pregiudicati dalla definitiva cancellazione del titolo poche settimane dopo l'acquisto);

che il L. sollecita, pertanto, a titolo di ripetizione d'indebito o a titolo risarcitorio, la condanna di Unicredit Banca al pagamento in suo favore dell'importo addebitato;

che l'istituto bancario considera osservata la prescrizione di forma in virtù di sottoscrizione del contratto-quadro, ritenendo la stessa non estensibile ai singoli ordini d'acquisto; che esso, pur credendo di aver operato con perfetta diligenza, ha chiamato in causa E. I., già suo promotore finanziario, presunto autore della controversa operazione, per essere da lui mallevato in caso di soccombenza e ristorato dei danni;

che l'I. ha rivendicato la propria totale estraneità all'operazione d'investimento di che trattasi;

Considerato

che il master agreement sottoscritto dall'attore e prodotto dalla convenuta, stabilendo che «gli ordini sono impartiti alla banca di norma per iscritto» e che «qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente [...] saranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente» (art. 1, comma III, delle condizioni generali), non lascia spazio alcuno a forme diverse da quella scritta (assunta come regolare) e da quella telefonica registrata (unica eccezione ammessa) ;

che, in virtù della presunzione posta dall'art. 1352 c.c., tali forme convenzionali andavano osservate per la validità dell'ordine, si che, essendo pacifico che esse non siano state rispettate nel caso di specie, appare fondata la doglianza attorea di nullità;

che in virtù della previsione pattizia sembra, quindi, irrilevante nella fattispecie il dubbio (da più parti agitato) se la forma ad substantiam prescritta dall'art. 23, comma I, TUIF - come integrato dalla normativa regolamentare CONSOB - riguardi il solo contratto normativo ovvero si estenda ai singoli negozi esecutivi;

che l'istituto bancario deve restituire al cliente l'importo addebitato per l'esecuzione dell'ordine nullo, ordine che peraltro ha assegnato azioni prive ormai di qualunque valore in seguito alle (pacifiche) circostanze del default della società americana e del conseguente delisting dei suoi titoli;

che l'importo deve essere maggiorato degli interessi legali dalla solutio ex art. 2033 c.c., non potendo l'istituto bancario, qualificato operatore professionale, ignorare senza grave colpa i requisiti formali del suo agire;

che elementari principi di auto-responsabilità impongono alla banca di dare corso esclusivamente ad ordini regolarmente imputabili alla clientela, sì che, ove anche il documento datato 23.4.2002 (prodotto da Unicredit Banca per attestare di aver realmente ricevuto l'ordine di acquisto di 5.000 Worldcom) fosse stato davvero consegnato in banca dal promotore Innamorati, l'istituto avrebbe dovuto ricusarlo, essendo quello privo di qualunque sottoscrizione e, quindi, assolutamente inidoneo sotto ogni profilo; ciò non avendo fatto, Unicredit Banca deve imputare a propria grave negligenza il danno che oggi soffre, senza pretendere di deviarne gli effetti nocivi su un proprio collaboratore; mentre ogni richiamo alla solidarietà passiva ex art. 31, comma III, TUIF appare improprio, venendo qui in rilievo un danno arrecato al cliente - non dal promotore che avrebbe trasmesso l'ordine nullo, bensì - dalla banca che gli ha dato effettivamente corso;

che, pertanto, meritano senz'altro rigetto le domande di malleva e di risarcimento mosse da Unicredit Banca con la chiamata del terzo;

P. Q. M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando:

a) condanna Unicredit Banca s.p.a. a pagare in favore di R. L. la somma di € 22.472,41, maggiorata di interessi legali dal 26.4.2002 al saldo;

b) respinge le domande di garanzia e di risarcimento proposte da Unicredit Banca s.p.a. nei confronti di E.I.;

c) condanna Unicredit Banca s.p.a. a rifondere le spese processuali sostenute da R. L. e da E.I., liquidate per il primo in € 3.200 (di cui € 200 per esborsi, € 1.200 per diritti, € 1.800 per onorario) e per il secondo in € 2.000 (di cui € 800 per diritti, il resto per onorario), oltre accessori di legge per entrambi.

Così deciso e letto in Pescara, all'udienza del 21.10.2005.